

**Approfondimento su:** *Il gestore del circolo non è responsabile in solido verso il Fisco*

- venerdì 15

## Iva

### Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

- Sab.16 (termine prorogato a lun.18)

### Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Gennaio 2016

Pag. 2

## **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

## **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

## **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

## **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

### **Sab.30 (termine prorogato a lun.1 febbraio)**

#### **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

### **Dom. 31 (termine prorogato a lun.1 febbraio)**

## **Iva**

### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Gennaio 2016

Pag. 3

## Inps

### Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

### Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

### Il gestore del circolo non è responsabile in solido verso il Fisco

La Cassazione ribadisce la necessità di una concreta ingerenza negli affari sociali e l'onere probatorio spetta al Fisco.

Il legale rappresentante o altro soggetto che ricopre incarichi nell'associazione è responsabile in solido con quest'ultima, per i suoi debiti tributari, per il sol fatto che ricopra una carica sociale, essendo invece a tal fine necessario lo svolgimento concreto di attività gestorie da parte di tale legale rappresentante o altro soggetto che ricopre ruoli nell'associazione. È quanto ribadito dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 12473/2015.

La norma è l'art. 38 c.c., a mente del quale per le obbligazioni dell'associazione rispondono anche personalmente e solidalmente quelle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima.

La giurisprudenza ha già formato un orientamento al riguardo, per cui la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (. Cass. nn. 20485/2013, 29733/2011, 19486/2009).

Per i giudici di legittimità, inoltre, nell'associazione non riconosciuta, la dimostrazione dell'assunzione di un ruolo rappresentativo o gestorio dell'ente, ovvero della mera titolarità della carica, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità, richiedendosi la prova che chi venga richiesto del pagamento abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto dell'associazione stessa. La responsabilità in questione ha natura accessoria e personale di fideiussione ex lege per il debito contratto in nome dell'associazione, con la conseguenza che essa – diversamente da quanto accade nel regime di responsabilità personale illimitata del socio – non si trasmette a chi sia subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell'associazione; con la conseguenza che il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica alcun fenomeno di successione del debito, ferma restando la permanenza di esso in testa a colui che l'aveva in origine contratto (. Cass. nn. 18188/2014, 8371/2012, 11207/2009).

Con l'ordinanza in commento, la Cassazione ha esaminato il caso di un circolo culturale che – stando a quanto è possibile desumere dagli atti di causa – sarebbe stato "riqualificato" dal Fisco, in sede di controllo, in un night club, con tanto di bar, e con conseguente assoggettamento a tassazione ai fini IRES, IRAP ed IVA. Per il debito tributario così formatosi il Fisco aveva ritenuto responsabile in solido il legale rappresentante del "falso" circolo culturale ed aveva notificato, quindi, a questi una cartella di pagamento.

Il collegio d'appello aveva annullato la cartella, ritenendo che non sussistesse la responsabilità solidale del legale rappresentate, atteso che i proventi del locale erano confluiti sul suo conto.

La Cassazione, però, ribadendo la sua posizione in materia – secondo cui non è sufficiente il ruolo rivestito dal soggetto, essendo necessario che venga dimostrato lo svolgimento di attività gestorie – ha stabilito che, nel caso di specie, i giudici di merito non avevano considerato la pluralità di circostanze addotte dal Fisco per dimostrare appunto la sussistenza di tali attività gestorie, ovvero: la sottoscrizione del rendiconto economico dell'associazione, la riscossione degli incassi delle serate, il pagamento diretto delle utenze e l'esecuzione dei bonifici dal conto corrente personale per il pagamento dell'affitto del locale ed, infine, la conduzione del bar.

Poiché tali elementi circostanziali erano idonei ad integrare il presupposto dello svolgimento di attività gestorie da parte del legale rappresentante, il collegio avrebbe dovuto tenerne conto per valutarne la responsabilità. Quindi, la decisione di merito è stata cassata con rinvio.

Si evidenzia, peraltro, che, con la recentissima sentenza n. 194/07/2015, la C.T. Prov. di Vicenza ha ritenuto, invece, che l'effettuazione di prelevamenti e versamenti, da parte del soggetto che riveste cariche nell'associazione, sui conti correnti della stessa non è sufficiente ad integrare il presupposto dello svolgimento di attività gestorie idoneo a far emergere la responsabilità solidale del soggetto.

In sostanza, la verifica del concreto svolgimento di attività gestorie si esaurisce in un apprezzamento di fatto che compete al giudice di merito e, quindi, dipende dagli elementi probatori di volta in volta adottati dal Fisco per fornire tale dimostrazione (presuntiva), di cui è onerato.